

Schema di Accordo di collaborazione istituzionale ex art. 15, Legge n. 241/1990 per la ricerca, gestione attiva e formazione nell'ambito della conservazione delle risorse naturali e della biodiversità riferita alla fauna omeoterma in Regione Emilia-Romagna

TRA

La Regione Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, 52, C.F. 80062590379, rappresentata da, nato ail, domiciliato per le sue funzioni presso il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.....;

- di seguito "Regione"

E

L'Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara, Via Luigi Borsari, 46, Codice fiscale 80007370382 - P.IVA 00434690384, rappresentata dal Direttore del Dipartimento, prof., nato ail domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla sottoscrizione della presente con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del

- di seguito "Università"

Congiuntamente denominate come "Parti"

PREMESSO CHE:

- La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative finalizzate a promuovere la ricerca, incrementare e diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8;
- La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria;
- La Regione, ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/1992, provvede al controllo delle specie di fauna anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali; le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna sono in capo alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna;

- La Regione ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis della L.R. 8/1994 promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonché progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attività la Regione può inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale;
- Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 8/1994, per finalità di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche;
- La Regione ha necessità di migliorare i metodi di stima delle popolazioni di ungulati, anche considerando i cambiamenti ambientali avvenuti nelle zone di presenza delle specie, in particolare per quanto riguarda la specie cinghiale. Nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 06 novembre 2018, e prorogato con la delibera assembleare n. 149 del 21 dicembre 2023, si scrive "I dati disponibili per il cinghiale, risultano in generale più scarsi, rispetto a quanto descritto per i cervidi: non sono ad esempio effettuate, se non localmente, operazioni di stima quali-quantitativa del suide, soprattutto in ragione delle difficoltà intrinsecamente dipendenti dalla specie in esame".
- Nel più recente Regolamento di Esecuzione europeo 2025/2051, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, si legge "La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni di tali partite verso paesi terzi."
- La Regione ha forte interesse nell'incrementare le informazioni sulla specie cinghiale, in particolare nelle zone di presenza accertata della Peste Suina Africana, utili per migliorare la gestione di questa malattia, che interessa il territorio regionale dal 2023 e che è tuttora in fase di espansione nel cluster del nord Italia.
- La Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 157/92, dispone la gestione delle specie aliene, finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle

popolazioni, mediante interventi di controllo o eradicazione realizzati come disposto dall'articolo 19 della medesima Legge nazionale;

- La Regione ha l'esigenza di gestire, mediante l'istituto del controllo come definito art. 19 L. 157/1992 e art. 16 L.R. 8/1994, le specie aliene invasive omeoterme di rilevanza unionale (di seguito IAS);
- Si prende atto del D.Lgs. n. 230/2017 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive della lista delle specie;
- Il recente aggiornamento dell'elenco delle specie invasive di rilevanza unionale, con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1422 della Commissione del 17 luglio 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, ha inserito anche la specie cervo Sika in tale elenco;
- La presenza della specie cervo Sika sul territorio regionale e la necessità di attuare, oltre alle azioni di eradicazione, anche delle valutazioni genetiche finalizzate a comprendere il livello di ibridazione nella popolazione di cervo che vive in sovrapposizione con il Sika;
- La specie nutria (*Myocastor Coypus*) è inserita nella lista delle specie invasive di rilevanza unionale come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 1422/2025 e rappresenta una specie di forte impatto sia in termini di danni al comparto agricolo sia alle infrastrutture fluviali o tratti arginati;
- La Regione per la corretta gestione delle specie omeoterme aliene (intesa come monitoraggio, gestione attiva, formazione e comunicazione) ha la necessità di accrescere e affinare la propria esperienza, nell'attuale quadro normativo e sociale di grande complessità;
- L'Università, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali favorisce ed attua forme di collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali ed extra-nazionali, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
- L'Università, nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università, promuove e coordina attività di ricerca relativa alla conservazione della biodiversità, alla gestione faunistica, al monitoraggio delle risorse ambientali, favorendo anche approcci ecosistemici integrati, sviluppando in modo particolare le tematiche relative alla gestione della fauna e dell'ambiente;

- L'Università può svolgere attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari ad esso propri, in conformità ai regolamenti universitari interni;
- Il personale afferente all'Università ha una riconosciuta esperienza nel campo della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla raccolta, archiviazione, analisi ed elaborazione di dati faunistici e ambientali finalizzati anche alla produzione di articoli scientifici e di documenti tecnici utili alla conservazione degli ambienti naturali;
- L'Università ha una riconosciuta esperienza nel campo della formazione istituzionale e della comunicazione scientifica;
- Il personale afferente all'Università, inoltre, ha una riconosciuta esperienza nel campo della gestione delle specie di mammiferi selvatici, anche rilevabile dalle pubblicazioni prodotte non solo finalizzate alla ricerca scientifica ma anche alla gestione a scala nazionale e internazionale;
- L'Università possiede esperienze e competenze di natura pratico-operativa nella gestione delle specie di mammiferi selvatici;
- Il personale afferente all'Università vanta collaborazioni pluriennali con Enti di Ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali sul tema della gestione delle interazioni tra mammiferi selvatici e attività antropiche;
- L'Università ha interesse ad ampliare le aree di propria attività a nuove aree di studio, in particolare quelle all'interno della Regione Emilia-Romagna e specificamente in quelle con presenza accertata della Peste Suina Africana, nonché a nuovi ambiti di ricerca con particolare riferimento alle IAS presenti sul territorio regionale come la nutria e il cervo Sika;

Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione che, attraverso un impiego efficace ed efficiente delle rispettive risorse, sia volto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di comune interesse. Tale collaborazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può riguardare, singolarmente o congiuntamente:

- sviluppo di metodologie e strumenti scientifici, tecnologici e culturali, programmi di pianificazione per la gestione di specie faunistiche, per la tutela delle risorse naturali;
- partecipazione a progetti di ricerca di base e applicata, in collaborazione con istituzioni pubbliche, università e agenzie ambientali europee o di paesi terzi;
- attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale operante, a vario titolo, anche

- volontario, nel contesto della gestione della fauna;
- attività formative congiunte.

Ritenuto doversi pervenire tra la Regione e l'Università alla sottoscrizione di apposito Accordo di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, sussistendone i presupposti, incluso l'interesse reciproco, il contributo di entrambi i soggetti sottoscrittori secondo quando stabilito dal presente accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Obiettivi

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge n. 241/1990, disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per il raggiungimento, nell'ambito delle rispettive competenze, della finalità di comune interesse, vale a dire aumentare le conoscenze sugli ungulati, in particolare sulla specie cinghiale (*Sus scrofa*), migliorare la gestione della specie nutria (*Myocastor Coypus*) inclusa nel Regolamento (UE) 1143/2014 e comprendere il livello di ibridazione tra cervo europeo e cervo Sika in territorio regionale.

Art. 2 Attività ed impegni reciproci

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare attività congiunte, valendosi delle competenze di eccellenza comuni, con primario e non esclusivo riferimento al monitoraggio e alla gestione della fauna sul territorio regionale, nel complesso quadro legislativo e sociale attuale;

Questo si concretizza nelle seguenti attività, non esaustive:

- Ricerca e monitoraggio in relazione agli ungulati selvatici, con particolare riferimento alla specie cinghiale, anche attraverso l'uso di radiotelemetria satellitare, al fine di sviluppare strategie migliorative della conoscenza e attività gestionali a carico delle specie di ungulati a livello regionale.
- Cattura di cinghiali in aree interessate dal focolaio di Peste Suina Africana (PSA) al fine di comprendere il comportamento spaziale degli animali in aree con presenza della malattia, con il supporto veterinario necessario;
- Definizione dei parametri relativi alla consistenza delle popolazioni di ungulati, con particolare riferimento al cinghiale in seguito alle attività di caccia e di controllo per poter comprendere efficacia e impatto di tali attività;
- Approfondire le conoscenze genetiche dei nuclei di cervi potenzialmente ibridi con soggetti appartenenti alla specie cervo Sika in aree di sovrapposizione di presenza.
- Ricerca e monitoraggio finalizzate a comprendere l'efficacia delle attività di controllo nei confronti della specie nutria attualmente messe in atto nella provincia di Ferrara;

- Analisi genetica dei campioni che saranno conferiti in attuazione del piano di controllo regionale nei confronti della specie cervo Sika;
- Formazione del personale coinvolto nelle attività di conservazione e gestione della fauna, delle risorse naturali e della biodiversità che verrà individuato di comune accordo;
- Comunicazione e informazione scientifica rivolta agli stakeholder sul tema degli impatti delle specie selvatiche oggetto di questo accordo, in base a obiettivi definiti congiuntamente tra le Parti.

Le attività oggetto dell'accordo saranno effettuate con il coinvolgimento e supervisione scientifica dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il Gruppo Operativo Territoriale di Piacenza nonché il corpo di Polizia Locale Provinciale di Ferrara per le attività aventi come target la specie nutria. L'ISPRA, in concerto con la Struttura Commissariale nazionale per l'eradicazione della Peste Suina Africana metterà inoltre a disposizione strumenti per la telemetria satellitare dei cinghiali catturati nell'ambito del presente accordo.

Saranno inoltre coinvolti il centro servizi degli Ambiti Territoriali di Caccia di Piacenza per la condivisione delle attività di ricerca e per un supporto logistico a scala locale e il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, per analisi genetiche sul cervo Sika.

L'Università dovrà presentare un programma annuale di attività o frazione di anno per il 2025, preventivamente concordato con la Regione Emilia-Romagna.

La Regione mette a disposizione quanto segue:

- a) Competenze del proprio personale tecnico per la pianificazione e progettazione delle attività previste.
- b) Coinvolgimento e coordinamento dei diversi soggetti istituzionali a livello regionale.
- c) Spazi e strumenti, anche comunicativi, nelle disponibilità regionali da usare per le finalità dal presente Accordo.
- d) Compartecipazione del proprio personale tecnico strutturato in tutte le attività previste nel presente Accordo.

L'Università mette a disposizione quanto segue:

1. Competenze del proprio personale tecnico-scientifico per la pianificazione e attuazione delle attività.
2. Strumenti nelle proprie disponibilità per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo.
3. Compartecipazione del proprio personale tecnico-scientifico strutturato e il coinvolgimento dei propri studenti o altri Enti di ricerca nelle attività previste nel presente Accordo, qualora ritenuto utile al raggiungimento degli obiettivi

prefissati congiuntamente.

4. Supporto scientifico alle attività di comunicazione e progettazione, inerenti alle problematiche legate alle specie oggetto di questo Accordo, effettuata dai diversi Enti regionali coinvolti.
5. Condivisione e programmazione di tutte le attività svolte con ISPRA e GOT di Piacenza.

Art. 3 - Oneri finanziari e liquidazione

L'accordo ha un valore complessivo pari a euro 193.000,00 (centonovantatremila/00).

In relazione alle attività di cui all'articolo 2, la Regione Emilia-Romagna riconosce all'Università una compartecipazione finanziaria totale massima di euro 160.000,00 (centosessanta/00), a parziale copertura delle spese, così ripartiti:

anno 2025	euro 10.000,00
anno 2026	euro 80.000,00
anno 2027	euro 70.000,00

Restano a carico dell'Università, che costituiscono la compartecipazione alle attività previste, le risorse pari a euro 33.000,00 (trentatremila/00), così ripartite:

anno 2025	euro 3.000,00
anno 2026	euro 15.000,00
anno 2027	euro 15.000,00

oltre all'importo per il pagamento dell'imposta di bollo a carico dell'Università, così come previsto dell'art. 12 del presente Accordo.

Poiché il presente Accordo prevede lo svolgimento comune di attività in ambito istituzionale, tale importo ha carattere di compartecipazione finanziaria in quanto non si configura come corrispettivo da erogarsi a fronte di specifici servizi resi, esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso.

La quota di compartecipazione finanziaria sarà erogata dalla Regione Emilia-Romagna all'Università, come di seguito specificato:

- per le attività di cui all'art. 2, e sulla base del programma presentato, che devono essere svolte dalla data di sottoscrizione del presente Accordo fino al 31 dicembre 2025, a seguito di una relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese, comprensive della dichiarazione riguardante il pagamento dell'imposta di bollo, da presentare entro il 31 gennaio 2026;

- per le attività di cui all'art. 2, che devono essere svolte nelle successive due annualità 2026 e 2027 e sulla base dei programmi annuali presentati:
 - a seguito di una relazione sintetica delle attività svolte per il periodo gennaio-giugno e rendicontazione delle spese sostenute, da presentare entro il 31 luglio di ciascun anno;
 - a seguito di una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno e rendicontazione delle spese sostenute per il periodo luglio-dicembre, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tutte le rendicontazioni delle spese sostenute, che saranno trasmesse dall'Università, dovranno riguardare sia la parte oggetto di compartecipazione da parte di questa Regione sia la parte che rimarrà a suo carico.

La liquidazione delle spese sostenute avverrà a seguito della presentazione delle relazioni suddette corredate dai giustificativi delle spese sostenute, comprensivi dei mandati di pagamento.

Le relazioni annuali da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, oltre alle attività svolte, devono riportare anche i principali risultati ottenuti (es. tecniche e sforzo di monitoraggio/indagine e relative eventuali stime faunistiche, nella attività formative/informative: soggetti incontrati, temi affrontati, partecipazione).

Le spese oggetto di compartecipazione finanziaria sono a titolo esemplificativo le seguenti:

- costi di viaggio (tratta effettuata, data, chilometri percorsi, pedaggi autostradali, biglietti ferroviari), vitto e alloggio secondo il limite previsto per i dipendenti regionali (per un pasto la spesa massima rimborsabile è di euro 22,26; per il pernottamento il costo massimo rimborsabile è di euro 120,00);
- acquisto di materiali e strumenti per il monitoraggio, la cattura e le analisi faunistiche, o per licenze d'uso per i software dedicati.

La liquidazione avviene a fronte di giustificativi di spesa e una dichiarazione del referente dell'Accordo per l'Università, che indichi il periodo e la percentuale o la quota di utilizzo di ciascun prodotto (per i cespiti ammortizzabili si deve richiedere la quota di ammortamento annuale).

- costi del personale strutturato, borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, incarichi a tempo determinato oppure del personale incaricato attraverso l'affidamento di specifici servizi (fornire contratto/convenzione e/o lettera di incarico);

La liquidazione avviene a fronte di una dichiarazione dell'ufficio personale o

del referente per l'Accordo per l'Università, che indichi, per ciascuna figura impiegata, il periodo, le ore di impiego (timesheet) e il costo orario, nonché copia conforme dei cedolini, fatture/note di debito, copie degli F24 per le ritenute erariali o contributive.

Tutte le spese di cui si richiede la liquidazione, devono essere documentate allegando le fatture elettroniche in formato xml e/o copia di altri titoli di spesa aventi lo stesso valore probatorio e la fotocopia degli scontrini parlanti.

In riferimento alle spese richieste a liquidazione l'Università dovrà rilasciare la dichiarazione di assenza di cumulo con altre risorse percepite da altri enti per lo stesso titolo.

Il Settore regionale competente procederà alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione secondo le modalità e nelle forme sopra riportate, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, fatti salvi gli ulteriori termini connessi ad eventuali richieste di integrazione e/o ai necessari controlli amministrativi.

Art. 4 - Durata e decorrenza dell'Accordo

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027, con riferimento alla completa realizzazione di tutte le attività previste.

Qualsiasi modifica al presente Accordo, dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che avrà efficacia tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Art. 5 – Modalità di sottoscrizione e di pubblicazione dell'Accordo

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente da entrambi i firmatari ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della L. 241/1990 ed è pubblicata sui siti web istituzionali ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 6 - Referenti dell'Accordo

Referenti del presente Accordo sono per l'Università il prof. _____, per la Regione la dott.ssa _____ del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca.

I referenti hanno funzioni tecnico operative per l'attuazione e la promozione del presente Accordo e per la verifica periodica dell'andamento e della realizzazione dell'accordo.

Art. 7 – Utilizzo dei risultati

I risultati delle attività svolte, oggetto dal presente Accordo, sono di proprietà comune

e potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei loro compiti istituzionali con l'impegno ad evidenziare il contributo dei partecipanti al presente accordo. Tale diffusione, dovrà essere concordata, nelle modalità, tra le Parti.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato e non strutturato, impegnato nelle attività oggetto dal presente Accordo. Le Parti garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 9 - Sicurezza e riservatezza

Per l'adempimento del presente accordo non è previsto il trattamento di dati personali.

In ogni caso le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte ricevente si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle informazioni esclusivamente per svolgere le attività oggetto del presente Accordo;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni, a meno che queste non siano utilizzate nell'ambito delle attività istituzionali (ad esempio pubblicazioni scientifiche);
- restituire le Informazioni alla Parte che le ha concesse, su richiesta della medesima;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitandone l'accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività previste dall'Accordo; tali soggetti dovranno essere preventivamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a evitare che tali

Informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata dell'Accordo.

Le Parti sono responsabili del danno che potrebbe derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 11 – Recesso, risoluzione e controversie

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo-

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi.

Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.

Qualora una delle parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di effettuare le attività oggetto del presente Accordo, dovrà dare tempestiva comunicazione alla controparte dei motivi che hanno determinato l'impossibilità.

Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice civile.

In caso di risoluzione, verrà corrisposto a titolo di rimborso l'importo corrispondente alle spese sostenute per le attività effettivamente realizzate, previa presentazione di una rendicontazione contabile, accompagnata dalla documentazione giustificativa delle spese.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o risoluzione dal presente Accordo e che non fosse possibile risolvere prioritariamente in via amichevole, sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.

Art. 12 Registrazione e oneri fiscali

Il presente Accordo, perfezionato in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.

Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula dell'Accordo, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972, sono a carico dell'Università degli Studi di Ferrara, che vi assolverà in modalità virtuale.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Accordo si applicano le norme del Codice civile in quanto compatibili.

Firmato digitalmente

Bologna,

Per l'Università degli Studi di Ferrara Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie _____	Per la Regione Emilia-Romagna Il Responsabile del Settore Attività faunistico- venatorie, pesca e acquacoltura della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca _____
--	--